

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE HYPERION ODV



Art. - 1 - COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: HYPERION ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di TRIESTE e con durata illimitata.
L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. - L'Associazione è denominata ASSOCIAZIONE HYPERION ODV (Organizzazione Di Volontariato).
3. - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e aconfessionale, e svolge attività prevalentemente in favore di terzi, attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. - Alla presente ODV si applicano tutte le disposizioni previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni.

Art. - 2 - SCOPI, FINALITA', ATTIVITA'

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

A) Svolgere attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) c) d) h) i) u) w) del D. Lgs. N. 117/17 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati, o delle persone aderenti agli enti associati, nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 N. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 N. 104 e alla legge 22 giugno 2016 N. 112 e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale N. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 N. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione d'attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita d'alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, N. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o d'attività d'interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative d'aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, N. 53 e i gruppi d'acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, N. 244;

B) Svolgere, prevalentemente in favore di terzi, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. N. 117/17, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto queste

HYPERION ODV
Associazione volontariato
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenze

ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo d'Amministrazione, in sede di redazione dei documenti di bilancio, nei seguenti campi: tutte le attività che riguardano problematiche sociali derivanti da situazioni di disagio conseguenti o non a dipendenze da sostanze psicotrope e disturbi comportamentali.

Per conseguire gli scopi di cui all'art. sopra, si prefigge di:

- costituire un Centro Documentazione e di ricerca per la formazione e gli interventi psico-sociali, un Centro di Ricerca sulla terapia psico-riabilitativa, un Centro Alcolologico territoriale, un Centro di prevenzione territoriale sulle sostanze psicotrope; un Centro di prevenzione territoriale sui disturbi comportamentali;
- stimolare la solidarietà e la collaborazione in un'ottica di self-help per la conoscenza dei valori sociali e civili;
- promuovere la cultura, l'informazione e la conoscenza su temi di salute pubblica o pubblica utilità, servendosi della collaborazione delle Istituzioni, Amministrazioni pubbliche e private, politiche e sociali;
- stabilire e coordinare i rapporti con Enti, Associazioni e Centri pubblici e privati italiani e stranieri;
- promuovere la stipula di convenzioni e consulenze con Enti, Associazioni e privati per la realizzazione di comunità terapeutiche con strutture alloggiative e non, gruppi appartamento, nonché la creazione di cooperative di supporto con forza lavoro di soggetti disagiati;
- svolgere infine qualsiasi attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità e degli scopi di cui alle precedenti lettere dell'atto costitutivo.
- devolvere in beneficenza denaro, derivante da contributi, elargizioni, donazioni, beni o servizi, nell'ambito di progetti specifici costruiti in rete con Enti, Associazioni, italiani o stranieri, a sostegno di soggetti in difficoltà, qualora ne si rilevi la necessità e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. - 3 - SOCI, ASSOCIATI E PARTECIPANTI DELL'ODV

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; in ogni caso il numero degli Enti non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo d'Amministrazione: - una domanda scritta, che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo d'Amministrazione delibera in merito all'ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte, e provvede a comunicarne agli interessati e a registrarla nel libro degli associati altrimenti deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dall'Organo d'Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o l'Organo eletto dalla stessa, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Giulio
SUPERIOR ODV
Associazione volontaria
interventi psico-sociali
nel settore dipendenze

M. P.

Lo status d'associato ha carattere permanente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri d'ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci fondatori coloro i quali compaiono nell'atto di costituzione dell'Associazione;

Sono soci ordinari tutti coloro che, accettando, condividendo e attuando gli scopi fissati dallo statuto, versano la quota sociale e ottengono la tessera. La quota sociale sarà definita annualmente dall'Organo d'Amministrazione;

Sono soci onorari quelle persone e quegli Enti che, per doti di cultura o capacità, abbiano acquisito particolari meriti e prestigio nel perseguimento dei fini statuari e con la loro opera abbiano offerto concreto apporto alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

Sono soci sostenitori coloro che intendono aiutare l'Associazione con un contributo annuale, possono essere informati sulle attività e parteciparvi, partecipare alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei sostenitori; hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Sono associati e partecipanti tutti coloro che, accettando, condividendo ed attuando gli scopi fissati dallo statuto collaborano nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione, riabilitazione e sostegno nell'ambito delle problematiche conseguenti la poli-dipendenza. Rientrano in questa categoria gli operatori, i familiari o le altre persone di supporto al progetto riabilitativo, nonché i soggetti particolarmente svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che necessitano dell'intervento riabilitativo e d'integrazione nella società. Gli operatori sono scelti sulla base di specifici titoli didattici, adeguata preparazione e curriculum professionale.

Non sono previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Art. - 4 - DIRITTI E OBBLIGHI, PERDITA DELLA QUALIFICA D'ASSOCIATO

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione rispettando le normative in vigore;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma d'attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'Ordine del giorno delle assemblee, visione dei bilanci e consultazione dei libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo, l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo d'Amministrazione.

La qualifica d'associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo d'Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I soci possono venir espulsi o radiati quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni adottate dagli

[Firma]
HYPERION Q&V
Associazione volontariato
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenze

[Firma]

organi sociali, oppure quando arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Le espulsioni sono decise dall'Organo d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri membri previo ascolto delle giustificazioni dell'interessato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, per presa visione diretta, presso la sede dell'Associazione.

Art. - 5 - ORGANI

Sono organi sociali:

1. L'Assemblea dei soci;
2. L'Organo d'Amministrazione (Consiglio Direttivo) di cui sono componenti il Presidente, il Segretario e l'Economo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori);
5. L'Organo di Controllo;
6. Il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. - 6 - ASSEMBLEA

Dell'Assemblea fanno parte i soggetti di cui all'art. 3) del presente statuto.

I poteri inderogabili dell'assemblea sono:

1. Approvare le linee di lavoro del programma dell'Associazione;
2. Approvare i bilanci preventivo e consultivo;
3. Nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
4. Eleggere l'Organo di Controllo e revocarne la nomina;
5. Deliberare, con la maggioranza qualificata, le modifiche dello Statuto (ex art. 21 comma 2 del C.C.);
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 117/17, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
8. Deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 2 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

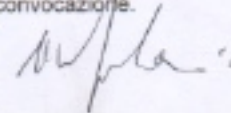
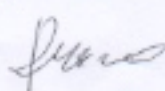
Art. - 7 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie, vige la sovranità delle stesse.

La convocazione dell'assemblea è compiuta dall'Organo d'Amministrazione o, a richiesta, da parte di almeno un quinto dei soci, con almeno quindici giorni d'anticipo per quelle ordinarie e almeno otto giorni d'anticipo per quelle straordinarie.

L'avviso di convocazione avverrà con lettera ordinaria ai soci, iscritti nel libro dei soci, da almeno tre mesi, all'indirizzo risultante sul libro dei soci, o con e-mail o attraverso la consegna da parte dei coordinatori dei gruppi, e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione di prima ed eventuale seconda convocazione.

HYPERION ODV
Associazione volontariato
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenze



L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

Prima dell'inizio dell'Assemblea i soci presenti nominano il Presidente e il Segretario dell'assemblea stessa.

Il diritto di voto, in Assemblea, è riconosciuto a tutti quelli che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare con regolare delega scritta da altro socio iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati e delibera sempre a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno $\frac{2}{3}$ della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con almeno la metà dei soci e il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando n'è fatta richiesta, motivata da almeno un decimo degli associati.

Le competenze dell'assemblea devono svolgersi nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e d'elettività delle cariche sociali.

Art. - 8 - ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.

Art. - 9 - ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

L'Organo d'Amministrazione è composto di un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea generale e di un massimo di sette.

Le cariche elettive nell'Organo d'Amministrazione sono: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo e Amministratore/i.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, indicate tra i propri associati, dalle ODV associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Per accedere a tali cariche, nell'eventualità in cui ci sia un trascorso di dipendenza, i membri devono avere un'astinenza comprovata di almeno tre anni, previa valutazione positiva dell'Organo di cui sopra e degli operatori psico-sociali.

-Convocazione dell'Organo d'Amministrazione-

L'Organo d'Amministrazione dovrà riunirsi a seguito della convocazione del Presidente o della richiesta da parte di un membro dell'Organo d'Amministrazione stesso.

I membri dell'Organo d'Amministrazione restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

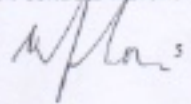
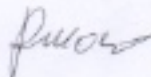
All'Organo d'Amministrazione spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli, per Legge o per Statuto, espressamente riservati all'Assemblea o ad altri organi associativi.

L'Organo d'Amministrazione può adottare un regolamento dell'Associazione conforme alle norme del presente Statuto.

Sono compiti dell'Organo d'Amministrazione:

Predisporre il bilancio d'esercizio, gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; eseguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare i programmi d'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea; redigere e approvare il Regolamento interno; deliberare l'ammissione degli associati ed il rigetto degli aspiranti tali e le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare gli atti e i contratti inerenti

HYPERION ODV
Associazione volontaria
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenze



alle attività associative; curare la gestione dei libri sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando chi ha la rappresentanza dell'Associazione e se disgiuntamente o congiuntamente, come da normativa di legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi n'erano a conoscenza.

Art. -10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Organo d'Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Organo d'Amministrazione, tra i propri elementi, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo d'Amministrazione e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo d'Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo d'Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la firma sociale con pieni poteri di delega. In sua assenza o impedimento i poteri sono assunti dal Vice Presidente, che lo sostituisce, in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ha facoltà di delegare la rappresentanza legale a membri dell'Organo d'Amministrazione specificandone i limiti temporali e di competenza.

Art. -11 - ORGANO DI REVISIONE (COLLEGIO DEI REVISORI)

E' costituito da tre membri effettivi e da un membro supplente nominati dall'Assemblea dei soci. L'Organo di Revisione controlla la gestione economica dell'associazione e riferisce sui risultati all'Assemblea che approva il Bilancio.

L'Organo di Revisione svolge all'occorrenza anche le funzioni dei probiviri.

Art. -12 - ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. N. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

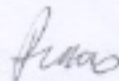
Art. -13 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs. N. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

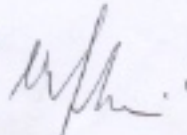
Art. -14 - BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 commi 1-2 e art. 14 comma 1 del D. Lgs. N. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio d'ogni anno. E' predisposto dall'Organo d'Amministrazione, è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno d'ogni anno.

Art. -15 - CARICHE



HYPERION ONV
Associazione volontaria
interventi psico-sociali
nel settore dipendenze



I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo d'Amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 N. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. N. 117/17.

L'Associazione potrà assumere lavoratori subordinati o autonomi esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. N. 117/17.

Art. - 16 - CONVENZIONI

Le Convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D. Lgs. N. 117/17 sono deliberate dall'Organo d'Amministrazione che ne determina anche le modalità d'attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. - 17 - RISORSE

L'Associazione può trarre risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Contributi dagli aderenti
2. Contributi dei privati
3. Contributi dallo Stato, d'Enti o d'Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche o documentate attività e progetti
4. Contributi d'Organismi internazionali
5. Donazioni e lasciti testamentari
6. Rimborsi derivanti da convenzioni o da spese effettivamente sostenute e documentate per le attività d'interesse generale prestate
7. Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. - 18 - DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISORSE O CAPITALE

1 - All'ODV è fatto espresso divieto di:

- Svolgere altre attività al di fuori di quelle statutarie previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, d'utili e avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri elementi degli organi sociali, anche nel caso di recesso e d'ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non

Associazione volontaria
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenze

siano imposte dalla legge ovvero eseguite in favore d'altre ODV, facenti parte della medesima struttura unitaria per legge, statuto o regolamento;

- Di impiegare gli eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale.

2 - All'ODV è fatto espresso obbligo:

- Di devolvere il patrimonio residuo nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. N. 117/17, in caso d'estinzione o scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio o a fini di pubblica utilità. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
- Di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali;
- Di prevedere elezioni libere degli Organi d'Amministrazione, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convenzioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci e rendiconti;
- Di utilizzare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV".

Art. - 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ODV

- 1 Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'assemblea generale straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- 2 E' fatto obbligo per le ODV in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. N.117/17.

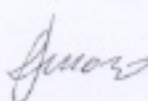
Art. - 20 - NORME

Alla presente Associazione si applicano le norme del Codice Civile in materia d'Associazioni e del D. Lgs. N. 117/17 e successive modificazioni.

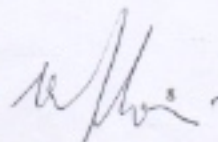
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che sono incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. N. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo per opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs. N. 148/17, la qualifica d'ONLUS di diritto cessa d'efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. N. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.



HYPERION ODV
Associazione volontariato
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenza



Art. - 21 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, N. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Trieste, 12.07.2020

HYPERION ODV
Associazione volontaria
Interventi psico-sociali
nel settore dipendenze

[Signature]
[Signature]

Registrazione a Trieste il 26.12.2020 al n° 3466

7472 Serie 3 - Liquidati €
(Euro)
Versati il **ESENTE**

**IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO***
[Signature]
Tiziana GAMBINO

